



COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
PROVINCIA DI PESCARA

COPIA

SETTORE 6° - POLIZIA MUNICIPALE

Registro Generale N. 1852 del 31/12/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Registro di Settore N. 172 del 21/12/2016

OGGETTO :

Determinazione a contrarre ed impegno di spesa per la fornitura, installazione e manutenzione di beni destinati al rinnovo parziale e all'ampliamento dell'impianto di videosorveglianza esistente, ricorrendo all'affidamento diretto della fornitura ai sensi

Premesso che:

1. con determinazione n° 87/2006 del 23/06/2006 veniva indetta apposita gara per la fornitura di beni e servizi in materia di apparati di video sorveglianza urbana, nelle forme stabilite ex art. 57 del D. Lgs. 163/2006 (*procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara*)
2. a seguito di tale procedura e con successivi ulteriori atti il Comune di Città Sant'Angelo, attingendo anche a finanziamenti comunitari (Progetto "Occhio Vigile" finanziato con fondi PAR FSC 2007/2013 - Linea d'azione V.3.1.b - D.G.R. n. 737 del 12.11.2012 - *Progetti di innovazione tecnologica degli strumenti a disposizione della polizia locale.*) si è dotato di un sistema di videosorveglianza urbana il cui funzionamento è disciplinato dalle vigenti leggi in materia e dal regolamento comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 29/11/2013;
3. alla data del presente atto sono in funzione complessivamente n. 34 telecamere, alcune delle quali necessitano di interventi di manutenzione o di sostituzione, in considerazione del rispettivo stato di usura;
4. il server di gestione del sistema, acquistato e installato nel 2010 (impegno di spesa con determinazione n. 190 del 15/12/2009), necessita di un'approfondita verifica tecnica, considerato che esso è ininterrottamente in funzione dal 2009, perché deve esserne garantita la perfetta efficienza, essendo il centro nevralgico del sistema di interconnessione di tutte le telecamere;
5. il sistema di telecomunicazione wireless che collega tutti gli apparati e la centrale operativa presso il Comando della Polizia Locale, anche esso fornito ed installato con procedura ad evidenza pubblica, necessita di verifiche e manutenzioni al fine di garantire sempre la piena efficienza di tutto il sistema;

6. il sistema di video sorveglianza urbana deve essere ampliato installando nuove telecamere all'interno dell'agglomerato urbano di Marina di Città Sant'Angelo, secondo un progetto di installazioni predisposto dallo scrivente che sarà sottoposto all'esame tecnico dell'affidatario della fornitura, al fine di verificarne la conformità tecnica e la coerenza con gli apparati già installati;
7. tale estensione rientra anche nel programma di ampliamento della rete finalizzata al potenziamento delle attività del C.O.C. - Centro Operativo Comunale della Protezione Civile;
8. tali nuove installazioni richiedono un'ulteriore verifica di compatibilità degli apparati di trasmissione/ricezione dei segnali radio con l'ampliamento del numero delle telecamere connesse, verificando in particolar modo se i sistemi di comunicazione ora in uso siano sufficientemente capienti, in termini di banda, per veicolare anche il segnale di tutte le nuove telecamere;
9. solo all'esito delle verifiche tecniche si potrà definire più compiutamente un progetto esecutivo che stabilisca dettagliatamente gli interventi ed i materiali da acquisire;

atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

1. l'obbligo per gli Enti Locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
2. l'obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
3. l'obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto. In particolare, le convenzioni "ret locali 2" e "ret locali 3" - Categoria: Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori - aventi ad oggetto la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti fonia-dati, nonché per la prestazione di servizi connessi e dei servizi opzionali risultano chiuse: per la convenzione Reti Locali 5 - Lotto 2 - in data 16/11/2016 è stata comunicato l'esaurimento del massimale previsto (fonte News dal sito www.acquistinretepa.it);

richiamati l'articolo 192 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le

modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base e l'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, il quale prevede al comma 2 che " *Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*";

Dato atto che:

- l'oggetto del contratto è la fornitura, installazione e manutenzione di beni destinati al rinnovo parziale e all'ampliamento dell'impianto di videosorveglianza esistente;
- la forma del contratto è mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- la modalità di scelta del contraente è: affidamento diretto a norma dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;
- la clausola ritenuta essenziale è: importo fornitura euro 34.426,23, oltre ad IVA;

considerato che l'importo complessivo contrattuale della fornitura è inferiore a 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma e motivatamente all'affidamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50, del 18 aprile 2016, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

ritenuto di procedere all'affidamento diretto della fornitura in oggetto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 mediante Ordine Diretto di Acquisto (O.D.A.) con unico fornitore, con procedura interamente gestita attraverso il sistema del portale www.acquistinretepa.it;

chiarito che:

- *“nel caso di affidamento diretto tramite ODA - o RDO con un unico fornitore - il limite è di 40.000 euro. In considerazione del fatto che il MePA è uno strumento telematico e non una procedura di acquisto, i limiti di importo applicabili per gli acquisti effettuati sul MePA sono quelli relativi alle procedure di volta in volta scelte dal PO, e potranno essere le seguenti per acquisti di beni e servizi sotto soglia:*
 - *in applicazione delle procedure di acquisto in economia:*
 - § *Cottimo fiduciario - per il quale lo strumento telematico a disposizione sul MePA è la RDO*
 - § *Affidamenti diretti - realizzabili sul MePA mediante Ordine Diretto o RDO con un unico fornitore*
 - *attraverso un confronto concorrenziale delle offerte – realizzabili sul MePA mediante RDO rivolta ai fornitori abilitati.”* (Cfr. FAQ per le P.A. - La richiesta di offerta del Mercato Elettronico in www.acquistinretepa.it);
- *“ la piattaforma non impone un numero minimo di inviti da effettuare obbligatoriamente per le RDO. Infatti, poiché il MePA è uno strumento di acquisto - e non una procedura di scelta del contraente - il numero potrebbe variare a seconda della procedura che ciascun soggetto aggiudicatore decide di applicare, nel rispetto della normativa vigente di riferimento. Nel rispetto delle condizioni di legge (cfr. art. 125 D. Lgs. 163/2006) e dei Regolamenti di ciascun soggetto aggiudicatario, nulla osta all'invito anche di un solo fornitore, nel caso di RDO entro la soglia dell'affidamento diretto (Cfr. FAQ per le P.A. - La richiesta di offerta del Mercato Elettronico in www.acquistinretepa.it);*
- le regole del sistema di e-procurement prevedono che il PO operi anche come RUP (Cfr. FAQ per le P.A. - La richiesta di offerta del Mercato Elettronico in www.acquistinretepa.it);

richiamate le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti " *Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza*

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 ed in particolare il punto 3 ad oggetto "L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture importo inferiore a 40.000,00 euro", che qui si intendono integralmente richiamate;

richiamati:

- l'articolo 63 del vigente D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ed in particolare la lettera b) del comma 3, secondo cui "3. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo è, inoltre, consentita nei casi seguenti: [...] b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;"
- il comma 1, lettera e) dell'articolo 125 del vigente D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, secondo cui "Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione di gara nei seguenti casi: [...] e) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligasse l'ente aggiudicatore ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate";

ritenuto che per la manutenzione e l'ampliamento del sistema di videosorveglianza già attivo nel Comune di Città Sant'Angelo si possa procedere con affidamento diretto nei confronti del fornitore originario, sia perché l'importo della fornitura è inferiore alla soglia di 40.000,00 iva esclusa; sia perché si tratta di beni destinati al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, e il cambiamento di fornitore comporterebbe difficoltà tecniche non proporzionate alla necessità di provvedere con urgenza agli interventi. La scelta di un fornitore alternativo per formalizzare una nuova proposta di fornitura/manutenzione, infatti, comporterebbe un allungamento dei tempi della fornitura, determinato dalla necessità di effettuare *ex novo* una completa ricognizione preliminare dello stato degli impianti; inoltre, gli apparati della nuova fornitura potrebbero avere caratteristiche tecniche differenti rispetto a quelli in uso, tali da rischiare l'incompatibilità con il sistema già funzionante;

ritenuto, inoltre, che la scelta di indirizzare l'ordine di offerta ad un solo fornitore risponda alla necessità di limitare al minimo indispensabile la diffusione delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento dell'intero sistema, al fine di mantenere il giusto riserbo su un impianto di videosorveglianza finalizzato alla prevenzione e repressione di reati ed illeciti amministrativi;

dato atto che alla gara è stato attribuito il CIG n° Z5C1CA5014;

preso atto del progetto preliminare di upgrade allegato alla presente determinazione, che potrà comunque essere oggetto di ulteriore definizione tecnica di dettaglio, senza che questo comporti alcuna variazione della spesa impegnata;

DETERMINA

1. di richiamare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere all'affidamento della fornitura, installazione e manutenzione di beni destinati al

rinnovo parziale e all'ampliamento dell'impianto di videosorveglianza esistente, ricorrendo all'affidamento diretto della fornitura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 mediante Ordine Diretto di Acquisto (O.D.A.) con unico fornitore, con procedura interamente gestita attraverso il sistema del portale www.acquistinretepa.it;

3. di dare atto che la relativa spesa per complessivi euro 34.426,23 iva esclusa (€ 42.000,00 iva inclusa) sarà imputata come segue, in relazione alla esigibilità dell'obbligazione:

Progr.	Esercizio	Cap/art.	Importo
1	2016	2502/7	€ 30.000,00
2	2016	2506/7	€ 12.000,00

4. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;
5. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenze;
6. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d. Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data prevista emissione fattura	Scadenza di pagamento	Importo
la fatturazione avverrà all'esito dell'affidamento ed al termine della fornitura	30 giorni data fattura	Complessivamente € 42.000,00 iva ed ogni altro onere incluso

7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d. Lgs. n. 33/2013.

Letto e sottoscritto:

IL CAPO SETTORE 6• - POLIZIA MUNICIPALE

(Dott. Luca MARZUOLI)

VISTO : si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4

D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

data.....31/12/2016.....

IL RESPONSABILE

SETTORE 2• FINANZA

(Dott. Fabrizio Nerone)

Copia della presente determinazione viene consegnata all'Ufficio Mandati in data

L'ISTRUTTORE CONTABILE

(Rag. Roberto TRAVAGLINI)

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio OnLine per almeno 10 giorni, come stabilito dall'art. 45, comma 5, dello Statuto Comunale.